

(N. 2399)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 maggio 1952 (N. Stampato N. 2628)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 GIUGNO 1952

Inclusione dei rappresentanti della Regione Sarda nel Consiglio di Amministrazione
e nel Comitato di Presidenza dell'Ente Autonomo del Flumendosa

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, è aggiunto il seguente comma:

« L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 2.

Del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa, di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, fanno parte altresì un membro nominato dal Ministro delle finanze, nonché due rappresentanti della Regione Sarda designati dal Presidente della Regione su proposta uno dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici, l'altro dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

Il più anziano di età tra i predetti rappresentanti della Regione Sarda fa parte anche del Comitato di presidenza dell'Ente.

Del Comitato di Presidenza fa parte anche il membro nominato dal Ministro dell'interno, su designazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 3.

L'articolo 15 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, è sostituito dal seguente:

« Per gravi irregolarità della gestione dell'Ente autonomo il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, può promuovere il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento dell'amministrazione dell'Ente autonomo e di nomina di un Commissario governativo i cui poteri non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento ».

Art. 4.

L'articolo 16 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, è sostituito dal seguente:

« All'approvazione delle norme statutarie dell'Ente autonomo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.